

CIRCOLARE LUGLIO 2011

MANOVRA CORRETTIVA

Con l'approvazione della manovra correttiva sono state introdotte numerose novità fiscali. Tra le principali si segnalano le seguenti:

- con decorrenza 01.01.2012, per gli atti di valore non superiore a 20.000 euro, il procedimento davanti alle Commissioni tributarie dovrà essere obbligatoriamente preceduto dalla proposizione di un reclamo all'Agenzia delle Entrate; per le predette liti non sarà ammessa la conciliazione giudiziale.
- il nuovo comma 15-quinquies dell'art. 35 del Dpr n. 633/1972 prevede che l'attribuzione del numero di partita Iva è revocata d'ufficio se, per 3 anni consecutivi, il titolare della medesima non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arti e professioni o, se tenuto alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, non abbia proceduto in tal senso.
- con le modifiche apportate all'art. 84 del Tuir si rimuove il limite temporale per il riporto in avanti delle perdite fiscali dei soggetti IRES, prevedendo, tuttavia, un tetto di abbattimento dell'imponibile annuo, pari all'80%.
- è stata ridotta dal 10% al 4% la ritenuta d'acconto trattenuta dalle banche e dalle Poste sui bonifici incassati dagli esecutori dei lavoratori di ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico. La nuova percentuale si applica ai bonifici effettuati dal 6.07.2011 sui pagamenti che devono obbligatoriamente essere effettuati tramite bonifico bancario o postale al fine di consentire al committente dei lavori la detrazione del 36% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% sugli interventi per il risparmio energetico.
- l'art. 23, c. 31 D.L. 6.07.2011, n. 98 (Gazzetta Ufficiale 6.07.2011, n. 155) ha introdotto un'ulteriore modalità di ravvedimento operoso, ossia la possibilità di pagare entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, con sanzione pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo, con un massimo del 2,80% se la regolarizzazione avviene entro il 14° giorno.

NUOVO REGIME DEI MINIMI

Il governo ha riformato la disciplina dei contribuenti minimi che dal 2012 risulterà applicabile, al sussistere di specifiche condizioni, esclusivamente dalle persone fisiche che iniziano una nuova attività ovvero che l'hanno intrapresa a decorrere dal 2008, per i primi 5 periodi d'imposta o anche oltre tale limite fino al compimento del 35° anno d'età. Il "nuovo" regime, che consente di usufruire delle medesime agevolazioni precedentemente previste (esonero da liquidazione / versamento dell'IVA, dalla tenuta delle scritture contabili, ecc.), prevede il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 5%. I contribuenti che nel 2011 adottano il regime dei minimi e non presentano i requisiti per l'accesso al nuovo regime saranno soggetti ad IVA ed alla tassazione ai fini delle imposte dirette con le modalità ordinarie ma usufruiranno di un regime semplificato nonché dell'esenzione dall'IRAP.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Sembenotti